

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA RELATIVA AI
CORSI ACCADEMICI DI PRIMO E DI SECONDO LIVELLO DEL
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “PIETRO MASCAGNI” DI LIVORNO
PER L’ANNO ACCADEMICO 2022/2023.**

(approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 16 del 22/02/2023)

Art. 1

(Contributo onnicomprensivo annuale)

1. Gli studenti dei corsi accademici di primo e di secondo livello del Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno, sia per il primo anno di iscrizione (immatricolazione) che per i successivi anni (reiscrizione), sono tenuti a versare al Conservatorio un contributo onnicomprensivo annuale, differenziato tra i diversi corsi ai quali sono iscritti, per la copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi.
2. Il contributo onnicomprensivo comprende anche il contributo per l’assicurazione contro gli infortuni e per responsabilità civile.

Art. 2

(Esonero totale)

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 255 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dell’art. 1, comma 518 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e del d.m. Università e Ricerca n. 1016 del 4 agosto 2021, sono totalmente esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, per tutti i corsi accademici di primo e di secondo livello di cui ai successivi artt. 3 e 4 del presente regolamento, gli studenti che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti, previsti dalle lettere da a) a c) del citato art. 1, comma 255:
 - a) appartenenza ad un nucleo familiare il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), calcolato secondo le modalità previste dall’art. 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dall’art. 2-*sexies* del d.l. 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, sia inferiore o uguale ad € 22.000,00;
 - b) iscrizione al Conservatorio di Musica “P. Mascagni” di Livorno da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;
 - c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.

2. Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l'unico requisito da soddisfare è quello di cui alla lettera *a*).
3. Ai sensi dell'art. 9, comma 2 del d.lgs. 68/2012, sono inoltre esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio e gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento.
4. Il calcolo dell'ISEE è disponibile presso tutte le sedi INPS, i Comuni o i CAF (Centri di Assistenza Fiscale). In caso di mancata presentazione della certificazione ISEE, lo studente dovrà corrispondere il contributo onnicomprensivo in misura piena.

Art. 3

(Contributi ordinari corsi di diploma accademico di primo livello)

1. I contributi onnicomprensivi annuali di frequenza a carico degli studenti dei corsi di diploma accademico di primo livello, sono così determinati:

a) Contributi per la frequenza dei corsi di diploma accademico di primo livello (triennio)

1	Contributo ordinario - ISEE nucleo familiare superiore ad € 30.000,00 - studenti iscritti regolarmente negli anni di corso, oppure fuori corso entro 1 anno	€ 1.100,00
2	Contributo ordinario - ISEE nucleo familiare superiore ad € 30.000,00 - studenti fuori corso oltre 1 anno	€ 1.100,00
3	Contributo ridotto - ISEE nucleo familiare compreso tra € 13.000,01 ed € 30.000,00 - studenti che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 2, comma 1	7% della quota di ISEE eccedente € 13.000,00, per un importo minimo di € 10,00 al di sotto del quale l'iscrizione è gratuita
4	Contributo ridotto - ISEE nucleo familiare compreso tra € 13.000,01 ed € 30.000,00 - studenti che soddisfano il requisito di cui alla lettera c) dell'art. 2, comma 1, ma non quello di cui alla lettera b) del medesimo comma (fuori corso oltre 1 anno)	7% della quota di ISEE eccedente €13.000,00 aumentato del 50%, con un contributo massimo di € 1.050,00 e con un contributo minimo € 200,00

Ai contributi indicati nella riga 3 e nella riga 4 della precedente tabella, si applica una ulteriore riduzione rispetto all'importo massimo dovuto ai sensi della legge n. 232/2016, come di seguito specificato:

ISEE (X)	% di riduzione del contributo onnicomprensivo annuale rispetto all'importo massimo dovuto ai sensi della legge n. 232/2016
$22.000 < X \leq 24.000$	80%
$24.000 < X \leq 26.000$	50%
$26.000 < X \leq 28.000$	25%
$28.000 < X \leq 30.000$	10%

b) *Contributi ridotti corsi di diploma accademico di primo livello per sola prova finale o per prova finale e un esame (nel caso di più esami le quote saranno versate per intero)*

Contributo ordinario ISEE nucleo familiare superiore ad € 30.000,00	Esclusivamente la prova finale o la prova finale e n. 1 esame, con frequenze dei corsi già completate	€ 330,00
	Esclusivamente la prova finale e n.1 esame, con frequenze dei corsi ancora da completare	€ 550,00
Contributo ridotto ISEE nucleofamiliare compreso tra € 13.000,01 ed € 30.000,00.	Esclusivamente la prova finale o la prova finale e n. 1 esame, con frequenze dei corsi già completate	1,5% della quota di ISEE eccedente € 13.000,00, per un importo minimo di € 10,00, al di sotto del quale l'iscrizione è gratuita
	Esclusivamente la prova finale e n. 1 esame, con frequenze dei corsi ancora da completare	2,5% della quota di ISEE eccedente € 13.000,00

Ai contributi di cui alla precedente tabella si applica una ulteriore riduzione, come di seguito specificato:

ISEE (X)	% di riduzione del contributo onnicomprensivo annuale rispetto all'importo massimo dovuto ai sensi della legge n. 232/2016
22.000 < X ≤ 24.000	80%
24.000 < X ≤ 26.000	50%
26.000 < X ≤ 28.000	25%
28.000 < X ≤ 30.000	10%

Art. 4

(Contributi ordinari corsi di diploma accademico di secondo livello)

1. I contributi onnicomprensivi annuali di frequenza a carico degli studenti dei corsi di diploma accademico di secondo livello, sono così determinati:

a) *Contributi per la frequenza ordinaria dei corsi di diploma accademico di secondo livello (biennio)*

1	Contributo ordinario - ISEE nucleo familiare superiore ad € 30.000,00 - studenti iscritti regolarmente negli anni di corso, oppure fuori corso entro 1 anno	€ 1.300,00
2	Contributo ordinario - ISEE nucleo familiare superiore ad € 30.000,00 - studenti fuori corso oltre 1 anno	€ 1.300,00
3	Contributo ridotto - ISEE nucleo familiare compreso tra € 13.000,01 ed € 30.000,00 - studenti che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 2, comma 1	7% della quota di ISEE eccedente € 13.000,00, per un importo minimo di € 10,00 al di sotto del quale l'iscrizione è gratuita
4	Contributo ridotto - ISEE nucleo familiare compreso tra € 13.000,01 ed € 30.000,00 - studenti che soddisfano il requisito di cui alla lettera c) dell'art. 2, comma 1, ma non quello di cui alla lettera b) del medesimo comma (fuori corso oltre 1 anno)	7% della quota di ISEE eccedente € 13.000,00 aumentato del 50%, con un contributo massimo di € 1.250,00 e con un contributo minimo € 200,00

Ai contributi indicati nella riga 3 e nella riga 4 della precedente tabella si applica una ulteriore riduzione rispetto all'importo massimo dovuto ai sensi legge n. 232/2016, come di seguito specificato:

ISEE (X)	% di riduzione del contributo onnicomprensivo annuale rispetto all'importo massimo dovuto ai sensi della legge n. 232/2016
22.000<X≤24.000	80%
24.000<X≤26.000	50%
26.000<X≤28.000	25%
28.000<X≤30.000	10%

b) Contributi ridotti corsi di diploma accademico di secondo livello per sola prova finale o per prova finale e un esame (nel caso di più di esami le quote saranno versate per intero)

Contributo ordinario ISEE nucleo familiare superiore ad € 30.000,00	Esclusivamente la prova finale o la prova finale e n.1 esame, con frequenze del corso già completate	€ 390,00
	Esclusivamente la prova finale e n.1 esame, con frequenze del corso ancora da completare	€ 650,00
Contributo ridotto ISEE nucleo familiare compreso tra € 13.000,01 ed € 30.000,00.	Esclusivamente la prova finale o la prova finale e n.1 esame, con frequenze al corso già completate	2% della quota di ISEE eccedente € 13.000,00, per un importo minimo di € 10,00, al di sotto del quale l'iscrizione è gratuita
	Esclusivamente la prova finale e n.1 esame, con frequenze al corso ancora da completare	3,5% della quota di ISEE eccedente € 13.000,00

Ai contributi risultanti dalla precedente tabella si applica una ulteriore riduzione, come di seguito specificato:

ISEE (X)	% di riduzione del contributo onnicomprensivo annuale rispetto all'importo massimo dovuto ai sensi della legge n.232/2016
22.000<X≤24.000	80%
24.000<X≤26.000	50%
26.000<X≤28.000	25%
28.000<X≤30.000	10%

Art. 5

(Studenti a tempo parziale)

1. Lo studente che abbia necessità, per motivi di studio o di lavoro documentabili, di conseguire i crediti previsti per ogni anno accademico in un arco temporale superiore alla durata ordinaria del

corso di studi a cui è iscritto, completando il percorso formativo entro un numero massimo di anni doppio rispetto alla suddetta durata può chiedere di passare ad un regime a tempo parziale.

2. Lo studente a tempo parziale si impegna ad acquisire, entro la terza sessione d'esame di ciascun anno accademico, non meno di 12 e non più di 35 crediti formativi (CFA) per ciascun anno. Lo studente ottiene contestualmente il prolungamento dello *status* di studente in corso e l'esenzione parziale dal pagamento dei contributi per gli anni accademici interessati.
3. Può chiedere la qualifica di "studente impegnato a tempo parziale" lo studente lavoratore o iscritto alla scuola superiore, dal terzo anno fin al conseguimento della maturità, che ritenga di non essere nelle condizioni per poter avanzare nella carriera accademica nei tempi normativi previsti dal Regolamento didattico del Conservatorio "Pietro Mascagni" di Livorno, nonché lo studente iscritto all'Università, in ottemperanza alle previsioni del D.M. 28 settembre 2011.
4. I crediti formativi accademici acquisiti all'atto del superamento dei relativi esami di profitto saranno interamente computati nell'annualità prevista nel proprio Piano di studi.
5. La domanda per ottenere la qualifica di "studente impegnato a tempo parziale" deve essere presentata in carta semplice presso l'Ufficio di Segreteria didattica.
6. Lo studente impegnato a tempo parziale è tenuto al versamento di un contributo onnicomprensivo pari ad € 900,00 per i corsi accademici di primo livello e di € 1.100,00 per i corsi accademici di secondo livello, anche in relazione al valore dell'ISEE eventualmente presentato.

Art. 6

(Iscrizione contemporanea a due corsi di studio)

1. Lo studente iscritto contemporaneamente a due corsi di studio accademici di primo o di secondo livello, di perfezionamento o master presso il Conservatorio di Musica "Pietro Mascagni" beneficia, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge 12 aprile 2022, n. 33, alle condizioni previste dalla normativa vigente, degli strumenti e dei servizi a sostegno del diritto allo studio per una sola iscrizione, eletta dallo studente medesimo, fermo restando l'esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale, che si applica ad entrambe le iscrizioni, in presenza dei requisiti previsti.

Art. 7

(Sospensione degli studi)

1. Lo studente ha facoltà di sospendere temporaneamente gli studi, non rinnovando l'iscrizione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento didattico del Conservatorio statale di Musica "Pietro Mascagni" di Livorno.
2. Il Conservatorio esonera totalmente dal versamento del contributo onnicomprensivo per tutto il periodo di sospensione degli studi. Qualora la domanda di sospensione degli studi venga presentata in data successiva alla data di inizio dell'anno accademico, non si farà luogo al rimborso delle rate del contributo onnicomprensivo scadute e già versate; nel caso in cui il contributo onnicomprensivo sia stato versato in unica soluzione all'atto dell'iscrizione, il Conservatorio procederà al rimborso

di una somma corrispondente all'importo delle rate non ancora scadute alla data di presentazione della domanda di sospensione degli studi.

3. Ai sensi dell'art. 9, comma 5 del d.lgs. n. 68/2012, il Conservatorio esonera totalmente dal contributo onnicomprensivo, per gli anni accademici in cui non siano risultati iscritti, gli studenti che intendano ricongiungere la loro carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici.
4. All'atto della presentazione dell'istanza di ricongiunzione della carriera, lo studente è tenuto, oltre al pagamento del contributo onnicomprensivo relativo all'anno per il quale si richiede il rinnovo dell'iscrizione al Conservatorio, al versamento di € 50,00 per ciascun anno accademico di sospensione, ad eccezione dei seguenti casi:
 - sospensione richiesta nell'anno di nascita di ciascun figlio;
 - sospensione richiesta a causa di gravi e prolungate infermità, debitamente documentate.

Art. 8

(Rinuncia agli studi e decadenza)

1. In caso di rinuncia agli studi non saranno restituiti allo studente contributi e tasse già versati.
2. Lo studente che, dopo avere rinunciato agli studi, sia stato riammesso alla prosecuzione della carriera è tenuto a versare un contributo per la ricognizione degli studi pari ad € 150,00 per ciascuno degli anni accademici intercorrenti tra l'interruzione e la ripresa degli studi.
3. Lo studente che sia stato dichiarato decaduto e intenda, a seguito della reimmatricolazione, chiedere la ricognizione degli studi, è tenuto al versamento di un contributo pari ad € 150,00 per ciascuno degli anni accademici intercorrenti tra l'interruzione e la ripresa degli studi.

Art. 9

(Contributi di frequenza per corsi singoli di primo e di secondo livello)

1. Il contributo onnicomprensivo annuale per la frequenza dei corsi accademici singoli di primo livello e di secondo livello è pari ad € 1.000,00.

Art. 10

(Studenti stranieri)

1. Gli studenti aventi la cittadinanza di Stati appartenenti all'Unione Europea sono equiparati agli studenti italiani.
2. Gli studenti aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione Europea e non residenti in Italia, per i quali risulta inapplicabile il calcolo dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza ai sensi dell'art. 8, comma 5 del regolamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, versano i contributi ordinari di cui ai precedenti articoli.
3. Ai sensi dell'art. 9, comma 3 del d.lgs. n. 68/2012, sono esonerati totalmente dal contributo

onnicomprensivo gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli affari esteri, nonché al rispetto dei requisiti di merito di cui all'art. 8, comma 2 del d.lgs. n. 68/2012, preventivamente comunicati dal Conservatorio al Ministero degli affari esteri.

Art. 11

(Procedure di iscrizione)

1. Le domande di iscrizione devono essere presentate entro il termine previsto dal Manifesto degli Studi, adottato dal Conservatorio entro il 31 marzo di ciascun anno.
2. Ai fini della presentazione delle domande, il Conservatorio mette a disposizione degli studenti procedure di iscrizione *on line*.
3. Lo studente è tenuto ad allegare obbligatoriamente alla domanda di iscrizione, entro i termini previsti:
 - il modello ISEE del proprio nucleo familiare, al fine di attestare l'appartenenza dello studente ad una delle categorie descritte nei precedenti artt. 3 e 4. Nel caso di domanda di iscrizione inviata oltre i termini previsti o comunque priva del documento ISEE, lo studente dovrà versare il contributo ordinario nella misura massima, fermo restando il versamento della sovrattassa di cui al successivo art. 9;
 - una dichiarazione sostitutiva relativa alla propria carriera accademica, al fine di attestare il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *b*) e *c*) del presente regolamento.

Art. 12

(Rateizzazione)

1. Gli studenti dei corsi accademici di primo livello hanno facoltà di effettuare il versamento del contributo onnicomprensivo annuale in n. 3 rate di cui la prima, pari ad € 350, da versare all'atto dell'iscrizione, la seconda, pari ad € 400,00, da versare entro il successivo 1° febbraio e la terza, pari ad € 350,00, da versare entro il successivo 1° aprile.
2. Gli studenti dei corsi accademici di secondo livello hanno facoltà di effettuare il versamento del contributo onnicomprensivo annuale in n. 3 rate di cui la prima, pari ad € 400,00, da versare all'atto dell'iscrizione, la seconda, pari ad € 450,00, da versare entro il successivo 1° febbraio e la terza, pari ad € 450,00, da versare entro il successivo 1° aprile.
3. Gli studenti dei corsi accademici di primo livello a tempo parziale hanno facoltà di effettuare il versamento del contributo onnicomprensivo annuale in n. 2 rate di cui la prima, pari ad € 450, da versare all'atto dell'iscrizione e la seconda, pari ad € 450,00, da versare entro il successivo 1° febbraio.
4. Gli studenti dei corsi accademici di secondo livello a tempo parziale hanno facoltà di effettuare

il versamento del contributo onnicomprensivo annuale in n. 2 rate di cui la prima, pari ad € 550, da versare all'atto dell'iscrizione e la seconda, pari ad € 550,00, da versare entro il successivo 1° febbraio.

5. Gli studenti dei corsi accademici singoli di primo e di secondo livello hanno facoltà di effettuare il versamento del contributo onnicomprensivo annuale in n. 3 rate di cui la prima, pari ad € 350, da versare all'atto dell'iscrizione, la seconda, pari ad € 350,00, da versare entro il successivo 1° febbraio e la terza, pari ad € 300,00, da versare entro il successivo 1° aprile.

Art. 13

(Maggiorazioni per ritardato versamento e sanzioni relative alla carriera)

1. In caso di tardivo versamento del contributo onnicomprensivo e degli altri contributi si applica, a titolo di contributo suppletivo, una maggiorazione per ritardato versamento pari al 5% dell'importo dovuto se il versamento viene effettuato entro 30 giorni dalla scadenza e del 10% dell'importo dovuto se il versamento viene effettuato oltre 30 giorni dalla scadenza.
2. Gli studenti che non risultino in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi relativi a tutti gli anni di iscrizione non potranno, ad eccezione di motivati e documentati casi di morosità incolpevole, proseguire la carriera. Non saranno pertanto ammessi agli esami di profitto e all'esame di diploma, non potranno rinnovare l'iscrizione all'anno accademico successivo, ottenere certificati, presentare domanda per i bandi relativi alle collaborazioni a tempo parziale di cui al d.lgs. 68/2012, alle borse di studio e altre provvidenze economiche, presentare la domanda di esonero dalle tasse e domanda di borsa di studio regionale, presentare alcun tipo di istanza connessa con lo *status* di studente ed esercitare funzioni di rappresentanza negli organi collegiali del Conservatorio.

Art. 14

(Ulteriori contributi)

1. Ulteriori contributi possono essere istituiti a fronte di servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali o per corsi extracurricolari.

Art. 15

(Ulteriori esoneri)

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 1 del d.p.c.m. 9 aprile 2001, il Conservatorio esonera totalmente dal contributo onnicomprensivo gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore, nonché gli studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio concesse dalle regioni e dalle province autonome che, per scarsità di risorse, non siano risultati beneficiari di tale provvidenza.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 262 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca che non siano beneficiari di borsa di studio.

3. Ai sensi dell'art. 9, comma 4 del d.lgs. n. 68/2012, gli studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate, debitamente certificate, sono esonerati totalmente, per tale periodo, dal pagamento del contributo onnicomprensivo.

Art. 16 *(Rimborsi)*

1. Al fine di ottenere il rimborso dei contributi versati, lo studente è tenuto presentare apposita richiesta all'Ufficio di Segreteria Didattica del Conservatorio, su modello fornito dal predetto Ufficio. Tale rimborso è previsto in caso di versamento non dovuto, versamento in eccedenza, trasferimento presso altra sede.

Art. 17 *(Tassa regionale per il diritto allo studio)*

1. Per ogni anno di iscrizione, contestualmente al versamento in unica soluzione o al versamento della prima rata del contributo onnicomprensivo, lo studente iscritto ai corsi accademici è tenuto ad effettuare il versamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, pari ad € 140,00, in favore dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - ARDSU Toscana, ad eccezione di coloro che ne sono esonerati ai sensi dell'art. 3, comma 22 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
2. Per ogni anno di iscrizione, contestualmente al versamento in unica soluzione o della prima rata del contributo onnicomprensivo, lo studente iscritto a tempo parziale ai corsi accademici è tenuto ad effettuare il versamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, pari ad € 140,00, in favore dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - ARDSU Toscana, ad eccezione di coloro che ne sono esonerati ai sensi dell'art. 3, comma 22 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Art. 18 *(Imposta di bollo)*

1. In ottemperanza alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 29 del 1° giugno 2005 e alla successiva Nota MIUR – AFAM prot. n. 4134 del 22 giugno 2005, le domande e i documenti elencati dalle seguenti lettere da a) a m) sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo fin dall'origine, nella misura di € 16,00 per ogni foglio, ove il foglio si intende composto da quattro facciate:
 - a) domanda per il rilascio del diploma accademico di primo e di secondo livello;
 - b) diploma accademico di primo e di secondo livello;
 - c) duplicato del diploma accademico di primo e di secondo livello;
 - d) certificato di iscrizione e frequenza a corsi accademici (anche per credito formativo);
 - e) certificato di carriera scolastica;
 - f) certificato di diploma accademico di primo e di secondo livello;

- g) domanda di immatricolazione e di iscrizione;
 - h) domanda di ricognizione della qualità di studente;
 - i) domanda di duplicato del libretto dello studente;
 - j) domanda di ammissione ai corsi master;
 - k) domanda di trasferimento presso altro Conservatorio;
 - l) certificato di esame relativo a corsi accademici di primo e di secondo livello;
 - m) domanda di rinuncia agli studi.
2. L'imposta è assolta mediante applicazione fisica della marca bollo sulla modulistica cartacea. In alternativa, possono essere previste modalità di pagamento telematiche.

Art. 19

(Trattamento dei dati personali)

1. Il trattamento dei dati è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni recate dal d.lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (GDPR).

Art. 20

(Applicazione del Regolamento)

1. Il presente Regolamento si applica a decorrere dall'anno accademico 2022/2023.

Art. 21

(Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è inviato al Ministero dell'Università e della Ricerca ed entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Conservatorio.
2. Il Conservatorio si riserva, per gli anni accademici successivi all'anno accademico 2022/2023, di apportare eventuali modifiche al presente Regolamento, secondo le procedure previste dallo Statuto di autonomia.